

TAR Lazio, Sezione III ter. Roma - Sentenza 16/11/2006 n. 12504  
legge 109/94 Articoli 10, 20 - Codici 10.3, 20.1

Anche in assenza di un'espressa previsione nel bando di gara la stazione appaltante deve disporre l'esclusione di quelle offerte che presentino indizi di una modalità concordata di presentazione e formulazione, ovvero di provenienza da un unico centro decisionale, benché debba ritenersi preferibile che il divieto in esame sia rafforzato attraverso la specifica previsione di clausole della *lex specialis*. L'esclusione disposta per l'accertamento di una situazione di collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti alla gara comporta per la stazione appaltante il dovere di segnalazione al Casellario Informatico dei Lavori Pubblici, ai fini dell'annotazione ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. t), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale è notizia di estrema rilevanza per la corretta conduzione delle gare (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 14 giugno 2006, n. 3500).